



*Dipartimento per la Salute e il Welfare*  
**SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGIENE E  
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI – DPF011**  
Ufficio Attività Amministrativa e Controllo  
Economico-Finanziario dell'Istituto Zooprofilattico  
*Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA*  
Responsabile del procedimento: *Piero Bertazzi* – TEL. 085.7672643  
Pec: [dpf011@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpf011@pec.regione.abruzzo.it)  
Peo: [dpf011@regione.abruzzo.it](mailto:dpf011@regione.abruzzo.it)  
ALLEGATI n. ==

Prot. n. RA/ 87390 /DPF011/IAN.5

Pescara, li 03/04/2017

Alla 2 POWER S.r.l.  
Viale Europa, 314 - 81031 AVERSA (CE)  
[2power@legalmail.it](mailto:2power@legalmail.it)

e p.c. Al Direttori del S.I.A.N.  
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione  
delle Aziende Sanitarie Locali regionali  
L O R O I N D I R I Z Z I E M A I L

**OGGETTO:** richiesta riconoscimento validità attestati di formazione per "alimentaristi" consentiti in modalità FAD/on line presso altra regione:

La presente in riferimento alla istanza del 16.03.2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 20 marzo 2017, n. RA.72169 ed a firma del Sig. Giacomo Diana nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. 2 POWER Srl, con sede legale in Viale Europa, 314 di Aversa(CE), iscritta nel Registro Ditta della C.C.I.A.A. di Caserta al n. 260459 – Partita I.V.A. 03643400611 con la quale viene richiesta la validità o meno, in ordine al rilascio degli attestati rilasciati dalla Società medesima a seguito di corsi di formazione per alimentaristi svolti in modalità F.A.D., ovvero on-line.

In sostanza la Soc. 2 Power S.r.l. richiede alla Regione Abruzzo di recepire, in base al principio del mutuo riconoscimento sancito dalla Direttiva Europea 2500/36/CE, recepita nel D. Lgs n. 206/2007, il corretto indirizzo in virtù del quale lo svolgimento dell'attività formativa in modalità e-learning può essere erogato da Società autorizzate da altre Regioni.

Si chiarisce come, nella materia in discorso, sia intervenuta la Giunta regionale il cui ruolo, già chiaro per effetto del D. Lgs n. 502/1992, è ulteriormente ribadito dalla riforma del titolo V della Costituzione, effettuata con la legge costituzionale n. 3/2001 che, nell'attribuire alle regioni, con il nuovo art. 117, la competenza concorrente in materia di tutela della salute, ha ulteriormente spostato il centro di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale dal livello statale a quello regionale, lasciando allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali della materia.

Per gli effetti di quanto stabilito dalla Giunta Regionale d'Abruzzo, da ultimo con la propria Deliberazione n. 463 del 14.05.2007 tutt'ora in vigore e compiegata per ogni buon fine alla presente, i Corsi di Formazione possono essere organizzati periodicamente dai SIAN delle ASL regionali, ognuno per il

territorio di propria competenza, non escludendo anche la possibilità, in modo espresso, di percorrere altre iniziative formative.

Nello specifico la richiamata deliberazione prevede che i responsabili delle aziende alimentari assicurino una formazione ed un addestramento adeguato ..... secondo modalità e contenuti stimati idonei dal responsabile SIAN territoriale, attraverso la validazione di un programma formativo specifico presentato dall'azienda organizzatrice.

Pertanto, secondo la normativa citata, ma anche sulla base dei principi stabiliti dal Reg. CE n. 852/2004, le imprese alimentari possono erogare la formazione in oggetto per i propri dipendenti, ma sulla base di un dettagliato progetto formativo e, sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di G.R. n° 463/2007 sopra citata.

Pur se la Deliberazione regionale in vigore nulla prevede sulle modalità di erogazione della formazione attraverso l'utilizzo della modalità e-learning (*modalità operativa ancora sconosciuta all'epoca di adozione dell'atto*), già si è avuta occasione di intervenire in tale merito fornendo comunque alcune puntualizzazioni che, nel rispetto dei criteri e dello spirito informatore dell'atto giuntale richiamato ed in considerazione delle finalità perseguite, hanno tenuto conto che i corsi in argomento dovevano comunque prediligere modalità di apprendimento attivo e che la prova di valutazione finale doveva essere effettuata solo in presenza di un sanitario ASL.

I contenuti dei corsi effettuati tramite supporti informatici e multimediali, devono essere quindi predisposti e/o verificati da soggetti aventi i requisiti professionali previsti per i docenti indicati nella DGR n. 463/2007. I supporti informatici e multimediali devono essere peraltro realizzati da soggetti esperti in materia di formazione multimediale, costruiti con criteri metodologici riconosciuti idonei ai fini della formazione (riconosciuti nelle altre Regioni, dal Ministero della Salute).

In sostanza la Regione Abruzzo non ha espressamente vietato la formazione a distanza che, invece, resta assolutamente possibile in accordo con la normativa di cui alla Delibera n. 463/2007.

Si deve sottolineare infine che nella Regione Abruzzo, in virtù della più volte richiamata D.G.R. n. 463 del 14.05.2007, punto 13 dell'allegato: *"gli attestati di formazione conseguiti in altre Regioni, in base a leggi regionali di soppressione del LIS, sono riconosciuti in ambito regionale per la durata massima di tre anni dal rilascio, sempre che siano stati acquisiti con programma formativo sostanzialmente simile a quello previsto al punto 5 (nella durata e nei contenuti)."*

Si coglie l'occasione per invitare i Direttori dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) delle AASSLL regionali, nelle more dell'adozione di specifiche misure nazionali e regionali di disciplina della materia FAD, a dare pedissequa applicazione alle disposizioni all'uopo emanate dalla Giunta Regionale appena sopra richiamate e procedere al riconoscimento degli attestati di formazione conseguiti in altre Regioni, nel rispetto delle previste procedure.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Giuseppe Bucciarelli

